



**CONSORZIO INTERCOMUNALE PER IL SERVIZIO CIMITERIALE
TRA I COMUNI DI CERCOLA, SAN SEBASTIANO AL VESUVIO E
MASSA DI SOMMA**

Via Ferrovia n° 31 - 80040 - CERCOLA – Tel. 081.7331654 Fax: 081.7331654
[http:// www.consorziocimiteriale.it](http://www.consorziocimiteriale.it) e-mail: info@consorziocimiteriale.it
tecnico@consorziocimiteriale.it



DELIBERA DEL C.D.A. N. ___ DEL ___ / ___ /2011



PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

art. 6 REGOLAMENTO CONSORTILE DEI SERVIZI CIMITERIALI
 art. 54 D.P.R. n° 285 del 10.09.900
 art. 10 e 11 CIRC. MINISTERO SANITA' n° 24 del 24.06.1993
 art. 9 L.R. 12 del 24.11.2001

REDATTORE
 RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
 arch. Giuseppe Romano

COLLABORATORE ALLA PROGETTAZIONE
 arch. Ciro Romano

CONSULENZA GEOLOGICA-IDROGEOLOGICA
 dott. geologo Modestino Ruggiero

COMUNE DI **MASSA DI SOMMA (NA)**

Project number 8_11	COMMITENTE : CONSORZIO INTERCOMUNALE PER IL SERVIZIO CIMITERIALE TRA I COMUNI DI CERCOLA, SAN SEBASTIANO AL VESUVIO E MASSA DI SOMMA
SCALA	
GIUGNO 2011	PROPRIETA' : CONSORZIO INTERCOMUNALE PER IL SERVIZIO CIMITERIALE TRA I COMUNI DI CERCOLA, SAN SEBASTIANO AL VESUVIO E MASSA DI SOMMA
TAVOLA	NORME TECNICHE ATTUATIVE- REPERTORIO DELLE TIPOLOGIE EDILIZIE FUNERARIE
E2	

TITOLO I – CONSIDERAZIONI GENERALI

1. ANALISI NORMATIVA

1.1 LA NORMATIVA NAZIONALE

Ai sensi dell' art. 824, 2° comma del Codice Civile, i cimiteri comunali, nel loro complesso di costruzioni e terreni, sono assoggettati al regime del demanio pubblico. Essi pertanto sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano (art. 823, 1° comma del Codice Civile).

I Comuni quindi possono offrire in concessione aree e loculi per le sepolture private (reparto a sistema di tumulazione), a domanda individuale e a tariffe predeterminate. Devono provvedere a fornire spazi adeguati in campo comune di inumazione, anche se l'operazione stessa è normalmente a pagamento.

I cimiteri sono assoggettati ad alcune norme di settore, oltre che a quelle del Codice Civile :

- *Testo unico sulle leggi sanitarie* approvato con R.D. 27 luglio 1934 n° 1265, artt. 228, 254, 334, da 337 a 344 e 358, e successive modificazioni ed integrazione;
- Legge n. 13 del 9 gennaio 1989 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche";
- D.M. 5 luglio 1975 "Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali.
- Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990, n. 285;
- Circolare esplicativa Ministero della Sanità n.24 del 24 giugno 1993;
- D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
- Legge n.328 dell' 8 novembre 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- Legge n.26 del 28 febbraio 2001;
- Legge n. 130 del 30 marzo 2001, "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
- Legge Costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001;
- D.P.R. 254/2003 del 15.07.03 art.12 – "Regolamento recante disciplina della gestione rifiuti sanitari"
- D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 art. 184 - "Norme in materia ambientale"
- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 136 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi

e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”

1.2 LA NORMATIVA DELLA REGIONE CAMPANIA

- Legge Regionale N. 12 del 24-11-2001 “Disciplina ed armonizzazione delle attività' funerarie”
- L.R. n. 20/2006 “Regolamentazione per la cremazione dei defunti e dei loro resti, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione”

1.3 IL REGOLAMENTO CONSORTILE DEI SERVIZI CIMITERIALI

L'attuale Regolamento Consortile dei servizi cimiteriali è stato approvato in data 30.06.2009 con Verbale di Deliberazione dell' *Assemblea Consortile n. 02/09* ed approvato dalla Regione Campania - Consulta Regionale L.R. 12/01 in data 27.04.2009.

1.4 NORME E PROBLEMATICHE DI CARATTERE GENERALI

L'art. 92 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria non prevede più concessioni perpetue ma solo concessioni a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

Secondo quanto previsto dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria e dal T.U. delle Leggi sanitarie ogni Comune deve avere un Cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione, un locale di osservazione e deposito, un obitorio. E' possibile che si operi con strutture di livello sovra comunale, che possono essere a servizio di più Comuni

Ogni Cimitero deve avere:

- Area da destinare a **campo di inumazione**, prevista secondo uno standard minimo fissato dall'art. 58 del D.P.R. 285/90, così come sono stabilite misure minime per le fosse, in larghezza, lunghezza, profondità e per vialetti interfossa. Analogamente sussistono precisi riferimenti circa le caratteristiche che deve possedere il terreno di un nuovo Cimitero, secondo quanto fissato dagli artt. 72 e 73 del D.P.R. 285/90. Le tumulazioni devono seguire le regole stabilite dall'art. 76 del D.P.R. 285/90.
- **cinerario comune**, secondo quanto stabilito dall'art. 80 del DPR. 285/90, per la raccolta e conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti dalla cremazione

delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

- **Il giardino delle rimembranze** (*'garden of remembrance'* è innovazione relativamente recente in Italia. In esso si disperdono le ceneri di chi lo vuole, all'interno del cimitero.

Occorre sempre la volontà del de cuius, altrimenti le ceneri, per inerzia (silenzio del de cuius e inazione degli aventi titolo), possono solo esser sversate nel cinerario comune. Il giardino delle rimembranze è ordinariamente costituito da un'area verde, ben delimitata, in cui sono realizzati dei percorsi (anche simbolici e figurati).

Differisce dal cinerario comune in quanto, in quest'ultimo, la dispersione delle ceneri avviene dentro una struttura che le raccoglie in modo indistinto, non permettendone una reale sparpagliamento in natura (in genere coincide con l'ossario comune ed ha la forma di una cripta o un pozzo, a volte, invece, è un tubo interrato o ancora un blocco murario, anche epigeo, cioè collocato in superficie rispetto al piano di calpestio).

- **ossario**, secondo quanto stabilito dall'art. 67 del DPR. 285/90, per la raccolta delle ossa provenienti dalle esumazioni non richieste dai familiari.
- **camera mortuaria** rispondente alle caratteristiche previste dagli artt. 64 e 65 del DPR. 285/90;
- **servizi igienici** per i frequentatori e per gli operatori secondo quanto stabilito dall'art. 60 comma 1 del D.P.R. 285/90;
- dotazione di **acqua corrente** secondo quanto stabilito dall'art. 60/1 del D.P.R. 285/90;
- **sala autoptica** se non diversamente disposto per l'invio all'obitorio, rispondente alle caratteristiche previste dall'art. 66 del D.P.R. 285/90;
- **recinzione** con caratteristiche secondo quanto stabilito dall'art. 61 comma 1 del D.P.R. 285/90.

Non è infrequente, inoltre la presenza di:

- **parcheggio** al servizio specifico del Cimitero, senza questo essere un obbligo o secondo standard minimi previsti dalla legge;
- **Cappella madre** per la pubblica funzione religiosa.
- Area per sepoltura di **non cattolici** o di **comunità straniere**; non è un obbligo, ma una facoltà ed è regolata dall'articolo 100 del DPR. 285/90.

Tutti i Cimiteri sia comunali che consorziali devono assicurare un **servizio di custodia** e tenere un **registro vidimato**, in doppio esemplare, ove vengono registrati i cadaveri

ricevuti nel Cimitero, nonché ogni variazione di stato e movimentazione.

La registrazione può essere effettuata anche su supporto informatico e tenuta negli uffici consortili.

Gli uffici consorziali devono essere dotati di una planimetria dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune in scala opportuna (1:500), estesa alla zona di rispetto.

Il Comune non è tenuto ad avere un **Crematorio**, ma a garantire il servizio della cremazione, ora ordinariamente a pagamento. Il crematorio deve essere costruito con le caratteristiche tecniche espressamente previste entro i recinti dei cimiteri, secondo quanto stabilito dall'art. 78 del D.P.R. 285/90 Legge Regionale 24 novembre 2001 n. 12. La cremazione costituisce servizio pubblico, con la particolarità che il costo delle cremazioni richieste da altri comuni sprovvisti di apposita area crematoria in cui le persone avevano in vita la residenza, è rimborsato all'ente gestore dell'impianto, nel solo caso di indigenza del defunto, della sua famiglia o in caso di disinteresse da parte dei familiari.

Le ceneri derivanti dalla cremazione devono essere raccolte in un'urna e nel Cimitero deve essere predisposto un edificio per la raccolta di queste urne.

La dispersione fuori dai cimiteri e l'affido delle urne contenenti le ceneri al familiare pre-individuato è prevista dalla Legge n. 130 del 30 Marzo 2001.

Il Comune ha l'obbligo di garantire il servizio funebre alle persone indigenti (art. 16, 1° comma, lett. b del D.P.R. n. 285/90), e il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione o all'obitorio (art. 19, 1° comma del D.P.R. 285/90 decessi in strada o di interesse della Procura della Repubblica),

Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

- i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esse ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel Cimitero del Comune stesso;
- i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285/90;
- i resti mortali, le ceneri delle persone sopra elencate;

■ Il gestore del Cimitero ha l'obbligo di provvedere allo **smaltimento dei rifiuti cimiteriali** nel rispetto della specifica normativa di riferimento (*D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 art. 184 - "Norme in materia ambientale" e D.P.R. 254/2003 del 15.07.03 art.12 - "Regolamento recante disciplina della gestione rifiuti sanitari"*). I rifiuti

derivanti da esumazioni /estumulazioni (legno, vestiti ecc) vengono *raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e depositati in apposita area all'interno del cimitero per poi essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'articolo 208 Dlgs 152/2006 (discarica o impianti di incenerimento per urbani), in conformità ai regolamenti comunali (...)*;

- Ai sensi del D.Lgs. 626/1994 e successive modifiche e integrazioni il gestore del Cimitero è tra l'altro tenuto a dotare i lavoratori di appositi **D.P.I.** dispositivi di protezione individuale e le strutture cimiteriali di adeguate strumentazioni di lavoro.
- I servizi cimiteriali limitatamente al trasporto ricevimento ed Inumazione delle salme costituiscono un servizio pubblico essenziale e pertanto deve essere garantita la continuità della relativa erogazione in caso di sciopero.
- Il servizio cimiteriale è senz'altro da considerare servizio pubblico locale per eccellenza essendo un servizio che interessa indistintamente tutti i cittadini.

Ciò premesso il Piano Cimiteriale terrà conto delle seguenti problematiche di carattere generale :

- andamento medio della mortalità nell' area dei tre comuni consorziati di riferimento, sulla base dei dati dell'ultimo decennio, allo scopo di formulare previsioni future;
- valutazioni ed *analisi delle strutture ricettive* esistenti, distinguendo la dotazione attuale dei posti-salma per tipologia di sepoltura nonché il fabbisogno minimo legale di fosse, calcolato come stabilito dall'articolo 58 del D.P.R. 285/90;
- *dinamica delle tipologie di sepoltura e pratiche funebri* registrata nel tempo;
- eventuali *maggiori disponibilità di posti-salma* che si potranno rendere disponibili nei cimiteri esistenti grazie ad una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti esistenti;
- fabbisogni eventuali di aree, manufatti e cremazioni in *adeguamento alla vigente normativa*;
- eventuale presenza di *vincoli monumentali decretati* ovvero della presenza di manufatti di particolare pregio per i quali prevedere norme per la conservazione ed il restauro;
- necessità di ridurre o *abbattere le barriere architettoniche* e favorire la sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali;
- necessità di garantire *l'accesso ai mezzi* meccanici anche per la movimentazione dei feretri indispensabile per la gestione del cimitero;
- necessità di garantire *adeguata dotazione di impianti idrici e servizi igienici* per il personale addetto e per i visitatori,
- eventuale necessita di *adeguamento* delle strutture cimiteriali alle prescrizioni *Legge*

1.5. NORME TECNICHE ATTUATIVE DEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Si tratta dell'insieme delle norme che costituiscono l'iter per ottenere l'approvazione dei progetti relativi alle strutture cimiteriali, le caratteristiche degli elaborati da presentare.

Vengono inoltre individuate le norme particolari concernenti le diverse tipologie di sepoltura, prescrizioni relative ai materiali, alle misure massime delle sepolture distinte in relazione alle zone cimiteriali, delle lapidi, dei copritomba, ecc..

Altre norme attuative, come quelle relative alla destinazione di materiali al termine della concessione, alle regole da seguire per le epigrafi, ecc..

1.6. STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE SOVRACOMUNALE

Gli strumenti di programmazione sovracomunale attualmente vigenti sono L.R. 21/03, L.R. 16/04, Piano Strategico Operativo dei Comuni Vesuviani (P.S.O.), il Piano Territoriale Regionale P.T.R., il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale P.T.C.P.

Legge n° 21/03.

La Regione Campania attraverso la Legge n.21 del 10 dicembre 2003, relativa alle norme urbanistiche dei comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell'area vesuviana, ha sostanzialmente posto un limite all'incremento della popolazione insediata ai piedi del Vesuvio ed ha programmato una serie di misure economiche miranti alla diminuzione della densità abitativa attuale, con la conseguente auspicata diminuzione dell'esposizione al rischio vulcanico. Con la stessa legge 21/2003 ha disposto la redazione di un Piano Strategico Operativo P.S.O. che si è concretato, con la presentazione di un piano concernente azioni strategiche e linee d'intervento. Il Piano Strategico Operativo dei Comuni Vesuviani (P.S.O.) redatto in ottemperanza all'articolo 2 comma 3 della L.R. 21/03 è stato adottato il 11/10/2007 con delibera di Giunta Provinciale e proposto al Consiglio Provinciale.

Legge Regionale 21/03

La Legge Regionale 21/03 all'articolo 3 prevede che i Comuni rientranti nella zona rossa ad alto rischio vulcanico sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali ed attuativi, che alla data in vigore della legge sono sia in corso di formazione che adottati, al divieto dell'incremento all'edificazione a scopo residenziale.

Legge Regionale n.16/04

La Legge Regionale n.16/04 all'articolo 44 prevede che l'Amministrazione Comunale dovrà procedere all'adeguamento del Piano Urbanistico Comunale P.U.C. e del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale R.U.E.C. al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale P.T.C.P.

La Legge Regionale 16/04 all'articolo 47 prevede che i Piani Urbanistici devono essere accompagnati da una Valutazione Ambientale Strategica V.A.S. di cui alla Direttiva 42/2001/CE del 26/06/2001. Disposizione confermata dal d.lgs. n.4 del 16/01/2008.

Piano Territoriale Regionale P.T.R.

Il Piano Territoriale Regionale P.T.R. è stato adottato il 30/11/2006 con Deliberazione della Giunta Regionale n.1956.

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale P.T.C.P

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale P.T.C.P. proposto con Deliberazione della Giunta Provinciale n.1091 in data 17/12/2007 e n. 747 del 08/10/08.

2. VINCOLI

2.1 AMBIENTALI

Il comune di Cercola, ai sensi della legge 1497 del 26/06/39 fu dichiarato di notevole interesse pubblico con Decreto Ministeriale 5861 pubblicato sulla G.U. n° 209 del 21/08/61;

in data 18/09/02 sulla Gazzetta Ufficiale n°219 è stato pubblicato il D.M. del 04/07/02 con il quale è stato riapprovato il Piano Territoriale Paesistico dei comuni vesuviani che interessa per intero il territorio comunale di Massa di Somma.

Il comune di Massa di Somma è inserito, ai sensi del D.M. del 07/03/81, fra le zone classificate come sismiche di II categoria, con coefficiente sismico $S = 9$. Il rischio sismico comunque è presente in tutte le aree vesuviane e quindi in conclusione non può essere considerato un fattore che preclude la costruzione di un qualsiasi manufatto in tali zone.

Con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Nord.- Occidentale della Campania, n° 11 del 10-05-2002 (pubblicata sul B.U.R.C. n°26 del 27/05/02) sono state approvate le norme di attuazione del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) vigente anche per il territorio di questo Comune;

2.2 ANALISI DEI LIVELLI DI TUTELA

Dall'analisi del Piano Paesaggistico nell'area in oggetto non sono presenti beni culturali tutelati; non sono presenti sistemi naturalistici tutelati quali geositi, biotipi, riserve, parchi naturali, boschi, né sistemi tipologici rurali quali masserie, etc..

Trattandosi di zona residenziale non sono rilevabili insediamenti storici e/o edifici storici diffusi. Le uniche costruzioni nell'area sono di recente edificazione. L'area, non rientra tra quelle di salvaguardia archeologica.

2.3 LINEAMENTI GEOLOGICI E GEOMORFOLOGICI GENERALI DEL TERRITORIO

Il territorio comunale di Massa di Somma risulta ubicato lungo il pendio settentrionale del rilievo vulcanico del Monte Somma, estendendosi in direzione dell'adiacente Piana Campania fino alla isoipsa corrispondente alla quota di 110 metri s.l.m., dove confina con il territorio del Comune di Cercola.

I terreni del substrato sono costituiti generalmente dai prodotti piroclastici sciolti delle eruzioni esplosive del Somma degli ultimi 18000 anni, che poggiano, a loro volta, sul substrato lavico ancora più antico dello stesso Somma.

L'assetto stratigrafico si arricchisce, poi, nella parte superficiale, della presenza di ulteriori litotipi lavici in quelle porzioni di territorio invase dai flussi lavici delle eruzioni della fase interpliniana recente (1631 – 1944) del Vesuvio, dove è possibile rinvenire, in particolare, i due flussi lavici ascrivibili rispettivamente alle eruzioni del 1872 e del 1944, che ricoprono la successione piroclastica più antica.

Generalmente tali corpi lavici mostrano, nella zona sommitale ed in quella basale, la caratteristica struttura coriacea derivante sia dal raffreddamento che dal processo di autobrecciazione, di spessore variabile da 1 a 2 metri, che passa, verso la zona centrale, al corpo lavico più compatto che, nella fattispecie, presenta uno spessore di 4/5 metri.

Al di sopra dello stato coriaceo superficiale è presente diffusamente una copertura di prodotti piroclastici indifferenziati e rimaneggiati, derivanti dal periodico dilavamento delle aree di monte.

Sotto il profilo geomorfologico l'area non è in relazione con ampi bacini di monte tali da convogliare acque a valle in maniera incontrollata, presentandosi unita ed indenne da fenomeni franosi.

Non si segnala, infine, la presenza di una falda consistente in ambiti superficiali, come è noto, si rinviene, invece, a notevoli profondità dal piano campagna. Al di sotto delle lave, i terreni sabbiosi sciolti sono sede di infiltrazione occasionali, di modesta entità e non organizzati a formare una vera e propria falda freatica superficiale, per le buone caratteristiche di permeabilità di tali terreni.

Per una descrizione più dettagliata si fa riferimento alla relazione relativa alle indagini geologiche ed idrogeologiche preliminari allegate al progetto.

Dal punto di vista idrogeologico l'area in questione non mostra presenza di emergenze idriche tantomeno i terreni risultano sede di falde acquifere superficiali. La profondità a cui queste fa riscontro è compresa tra i 150 e i 160 metri.

Caratteristiche del sito

I terreni che caratterizzano il substrato dell'area in esame sono costituiti da sabbie di natura piroclastica. Tuttavia, la parte superficiale di queste non è in posto ma risulta caratterizzata da terreni rimaneggiati quale riempimento degli scavi realizzati a seguito della costruzione degli edifici della sede comunale e della scuola. Dal punto di vista granulometrico si tratta di sabbie eterogenee ed eterometriche con scarso grado di addensamento aventi uno spessore di 1,5- 2,50 metri circa. Queste poggiano su terreni in posto rappresentati da cineriti mediamente addensate relative alle coltri piroclastiche vesuviane che drappeggiano i versanti dell'area in esame.

2.4 ZONA P.I.R. DEL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO DEI COMUNI VESUVIANI

La zona P.I.R. comprende, tra le altre zone, le aree intercluse sul versante nord-ovest dell'ambito, tra gli insediamenti sulla S.S. del Vesuvio n. 268 da Cercola a S. Anastasia ed, a monte dell'abitato di Cercola, Massa di Somma e Pollena Trocchia.

La zona in oggetto è sottoposta alle *Norme di tutela* di Protezione Integrale con Restauro Paesistico Ambientale (P.I.R.)

2.4.1 DIVIETI E LIMITAZIONI

È vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti, con le esclusioni di cui ai successivi punti 5 e 6 del presente articolo; è vietata la coltivazione delle cave esistenti in zona. È vietato il taglio e l'espianto di alberi di alto fusto; le essenze da espantare a causa di affezioni fitopatologiche devono essere sostituite con le stesse essenze se non estranee al contesto paesistico -culturale. La necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza va comunicata, per l'autorizzazione, agli uffici del Corpo Forestale dello Stato. E' fatta eccezione per i tagli e gli espianti strettamente necessari per gli scavi e il restauro dei monumenti antichi da parte delle competenti Soprintendenze.

2.4.2 INTERVENTI AMMISSIBILI

Interventi volti alla conservazione e alla ricostruzione del verde secondo l'applicazione di principi fitosociologici che rispettino i processi dinamico-evoluti e della potenzialità della vegetazione dell'area; interventi di prevenzione dagli incendi con esclusione di strade tagliafuoco; interventi di risanamento e restauro ambientale volti alla ricostituzione delle caratteristiche vegetazionali dei siti nonché riqualificazione anche attraverso l'eliminazione di strutture ed infrastrutture in contrasto con l'ambiente e di ogni altro detrattore ambientale; interventi di sistemazione ed adeguamento della viabilità pedonale e carrabile esistente, anche attraverso ampliamento con le limitazioni di cui all'art. 9, lett. h), della presente normativa.

2.4.3 INTERVENTI CONSENTITI PER TUTTE LE ZONE

Per tutte le zone, comprese nel presente piano, sono ammessi, anche in deroga alle norme e prescrizioni di tutela delle singole zone (titolo II), nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt.6, 7, 8 della presente normativa e comunque sempre che non si arrechino danni alle essenze arboree di alto e medio fusto, i seguenti interventi:

- Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di restauro e di risanamento conservativo; interventi di ristrutturazione edilizia (da prevedersi limitatamente agli immobili di cui al punto 6 dell'art.7 della presente normativa), che dovranno puntare alla riqualificazione dell'edilizia recente senza comportare alcun incremento delle volumetrie esistenti; interventi per la demolizione e ricostruzione in situ, finanziati ai sensi della legge 219/81, per gli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1980 e 1981.
- Interventi di sistemazione a verde, per le fasce di rispetto stradale ex D.M. n.1404/68, nel rispetto delle norme di sicurezza stradale. E' vietato qualsiasi uso di tali fasce.
- Interventi rivolti al ripristino ambientale del sistema vegetale, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei giardini e dei parchi.
- Interventi di restauro, sondaggi e scavi archeologia e sistemazione delle relative aree, comprendendo le opere funzionali alla sicurezza, ai servizi utili per i visitatori e per l'esercizio delle attività istituzionali della Soprintendenza Archeologica.
- **Ampliamento delle aree cimiteriali esistenti e relative opere connesse ed indispensabili.**
- Interventi di adeguamento alle norme di sicurezza e per il superamento delle barriere architettoniche. per gli edifici esistenti. Detti interventi dovranno essere compatibili con le esigenze della tutela paesistica con particolare riferimento al rispetto dei punti di vista panoramici, delle vedute panoramiche residuali tra gli edifici esistenti, della geomorfologia e dell'andamento naturale del terreno, delle

altezze degli edifici stessi e di quelli esistenti al contorno.

- Interventi per la recinzione dei fondi agricoli, delle aree libere e delle aree edificate secondo le sottoelencate modalità:

2.5 FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE.

Il cimitero deve essere isolato dall'abitato mediante la zona di rispetto definita dall'art. 338 del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e s.m.i., in particolare modificato recentemente dall'art. 28 della Legge 1 agosto 2002, n. 166 e dall'art. 27 comma 5.

L'art. 338 del T.U.LL.SS. dispone che: "I Cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. E' vietato costruire intorno ai Cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge".

L'art. 28 della Legge 166/02 prevede che "Il Consiglio Comunale può' approvare, previo parere favorevole della competente Azienda Sanitaria Locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già' esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:

- a) risulti accertato dal medesimo Consiglio Comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;
- b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.

Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il Consiglio Comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici.

In tema di vincolo cimiteriale, le finalità perseguite dalla normativa (oggi art. 28 l. 1 agosto 2002 n. 166) sono di superiore rilievo pubblicistico e rivolte essenzialmente a garantire la futura espansione del cimitero, a garantire il decoro di un luogo di culto nonché, non da ultimo, assicurare una cintura sanitaria attorno a luoghi per loro natura insalubri (in merito al divieto di costruire nuovi edifici "vincolo di edificabilità assoluta" C.d.S. sez. IV 12.03.2007 n.1185, C.d.S., sez. V, 12 novembre 1999, n. 1871; CdS, sez.

Il, parere 28 febbraio 1996, n. 3031/95; Tar Lombardia - Milano, 11 luglio 1997 n. 1253; Tar Toscana, I sezione, 29 settembre 1994, n. 471). La natura assoluta del vincolo non si pone in contraddizione logica con la possibilità che nell'area indicata insistano delle preesistenze, e/o che ad esse vengano assegnate destinazioni compatibili con la esistenza del vincolo (Cass. Civ. sez. I, 16.07.1997, n.6510), ma essa mira essenzialmente ad impedire l'ulteriore addensamento edilizio dell'area giudicato *ex lege* incompatibile con le prioritarie esigenze di tutela igienico-sanitaria, e di tutela del culto sottese alla imposizione del vincolo.

2.5.1 COSTRUZIONI PRESENTI NELLA ZONA DI RISPETTO CIMITERIALE

Le Tavole di inquadramento generali riportano la fascia di rispetto di cui all'art. 338 del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265 (testo unico delle leggi sanitarie).

All'interno delle fasce di rispetto cimiteriale sono ammessi esclusivamente l'ampliamento delle strutture cimiteriali e la realizzazione di opere complementari, quali parcheggi e spazi di manovra, sistemazioni a verde, chioschi per la vendita di fiori.

2.6 ZONE DI TUTELA MONUMENTALE

Non sono attualmente identificate tombe di interesse storico o artistico, edifici o altro soggetto a tutela monumentale.

Il cimitero, per epoca di costruzione, è soggetto alle norme di cui alla parte seconda titolo I del D.lgs.42/2004 sui beni culturali, per le strutture che sia stata "opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni", finchè non sia stata eseguita la verifica di interesse culturale di cui al comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 42/04.

Le tombe di privati concessionari non sono soggette alla disciplina del citato Titolo I se non vi è stata dichiarazione di interesse culturale di cui all'art. 13 del citato D.Lgs. 42/04.

2.7 ZONE SOGGETTE A VINCOLI PAESAGGISTICI

L'area cimiteriale risulta assoggettata a vincoli di carattere paesaggistico classificabili secondo gli artt. 134 e 142 del D.Lgs. 42/2004 - Codice Urbani - come sostituito dall'art. 12 comma 1, lettera b del Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 157 e poi modificato dall'articolo 2 del D.Lgs. n. 62/2008.

In tali Zone per ogni intervento edilizio è necessaria l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs n° 42 del 22.01.04.

Ai sensi dell' art. 149 comma a) del D.lg. 42/2004 sono previsti i **seguenti "interventi non soggetti ad autorizzazione"** e, quindi, non interessati alle indicazioni del D.P.C.M. del 12.12.2005 in ordine ai criteri per la redazione della relazione paesaggistica:

- In generale tutte le opere che prevedono essenzialmente interventi volti alla conservazione del patrimonio esistente, assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione, riqualificazione e consolidamento e ripristino strutturale, dove per *prevenzione* si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene nel suo contesto e per *manutenzione* si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e strutturale.
- Opere che non costituiscono elemento di pregiudizio dei valori paesaggistici e non interferiscono in alcun modo con le visuali panoramiche che rappresentano la natura stessa del vincolo in quanto sono tutte opere "intra moenia" essendo addossate a recinto cimiteriale e non fuoriscenti dalle altezze dello stesso, ma al contrario, costituisce un fattore di conservazione e cura dell'area.

TITOLO II - ATTUAZIONE DEL PIANO E CATEGORIE D'INTERVENTO

3. AREE OMOGENEE – AMBITI APPLICATIVI - AREE DI INTERVENTO

3.1 AREE OMOGENEE

Il PRC definisce, per ciascuna delle **Aree di intervento omogenee** interne alle aree cimiteriali, le categorie di intervento, e la relativa disciplina edificatoria.

Le presenti norme disciplinano gli interventi costruttivi, le destinazioni d'uso, le funzioni e le tipologie di sepoltura nel sistema cimiteriale.

Le aree Omogenee costituiscono le porzioni interne alle aree cimiteriali, assoggettate ad una specifica disciplina di intervento.

3.2 SETTORI CIMITERIALI

I Settori Cimiteriali costituiscono le porzioni interne alle aree cimiteriali corrispondenti ad organismi architettonici autonomi con elementi e caratteristiche riconducibili a progettazione e realizzazione unitaria, anche per gli oggetti di finitura e arredo cimiteriale.

3.3 UNITÀ BASE

Costituiscono le e minime porzioni interne ai settori, omogenee per tipologia di sepoltura e caratteri architettonici e ornamentali.

3.4 AMBITI DI APPLICAZIONE

Gli ambiti sono così identificati:

- a) *Zona Monumentale*: i cui caratteri appaiono ancora riconoscibili e distinguibili e che, per i valori ad esso intrinseci, di carattere storico, etno-antropologico, architettonico ed artistico, appare meritevole di tutela;
- b) *Zone Storiche*: corrispondenti ai nuclei storici ed ai loro ampliamenti realizzati con progetti unitari e meritevoli di conservazione;
- c) *Zone di Ampliamento*: corrispondenti alle addizioni realizzate nel corso degli ultimi 50 anni;
- d) *Zone di Completamento-Espansione*: corrispondenti alle aree individuate dal PRC per futuri ampliamenti o da realizzarsi sulla base di progetti già esistenti

3.5 AREE DI INTERVENTO

Il PRC individua le seguenti aree di intervento all'interno dell'area cimiteriale:

- A) *Area di Tutela*, che comprende manufatti di particolare pregio storico-artistico;
- B) *Area di Conservazione*, che comprende manufatti storici;
- C) *Area di Valorizzazione*, che comprende manufatti di buona qualità realizzati in epoca recente, con stile architettonico riconoscibile ed eventuale apparato decorativo di pregio artistico;
- D) *Area di Riqualificazione*, che comprende manufatti di bassa qualità realizzati in epoca recente e di scarso pregio architettonico e artistico;
- E) *Area di Riconfigurazione Morfologica*, che comprende manufatti incongrui per tipologia, uso e caratteri morfologici (ingressi, sepolture, ecc.);
- F) *Area di Saturazione*, che comprende aree libere interne al perimetro cimiteriale;

3.5 INTERVENTI PUBBLICI E INTERVENTI PRIVATI

Il PRC individua e disciplina gli interventi pubblici realizzati direttamente dal Consorzio ovvero dal Gestore e quelli realizzati dai privati in quanto concessionari ovvero proprietari.

Al Consorzio spetta:

- a) l'approvazione dei piani di manutenzione eseguiti, per settori omogenei, e, con progetti architettonici unitari per le singole aree di pertinenza cimiteriale di ogni singolo cimitero, attrezzature impiantistiche, percorsi,

aree verdi e arredi, ingressi e recinzioni , servizi e le parti comuni degli edifici per le sepolture collettive.

- b) l'attribuzione del ruolo di controllo di tutte le attività svolte all'interno del sistema cimiteriale previste dalle presenti norme..

Al Privato sono consentiti:

- a) interventi edilizi limitatamente a cappelle, tombe, avelli nel rispetto delle prescrizioni del presente PRC;
- b) manutenzione ordinaria.

4. INTERVENTI EDILIZI

1) Nelle aree di intervento omogenee delle presenti norme sono consentiti i seguenti interventi edilizi nel rispetto dell'art. 3 **D.P.R. 380/2001** (come modificato dal D.Lgs. 301/2002) e Legge n. 457/78, art. 31:

A) "MANUTENZIONE ORDINARIA":

interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

B) "MANUTENZIONE STRAORDINARIA":

opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità cimiteriali e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

C) "INTERVENTI DI RESTAURO E DI RISANAMENTO CONSERVATIVO ":

interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

D) "RIPRISTINO TIPOLOGICO"

interventi che riguardano elementi non conformi alla normativa vigente ed incongrui all'ambiente cimiteriale.

E) "INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA" :

interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e *ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente*, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica; [lettera così modificata dal D.Lgs. 301/2002]

F) "INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE" :

interventi di trasformazione edilizia e urbanistica non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:

- f.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente;
- f.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Consorzio;
- e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
- e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;

G) "INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA":

interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

H) "DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE"

Gli interventi di "demolizione" si applicano ai manufatti o parti di essi in contrasto con le caratteristiche architettoniche della relativa area omogenea di appartenenza.

I) "CAMBIO D'USO"

Costituisce mutamento dell'uso il passaggio da una destinazione ad un'altra

2) Gli interventi edilizi di competenza del Consorzio, con esclusione degli interventi

d'urgenza e della manutenzione ordinaria, devono essere programmati, anche per stralci, attraverso progetti unitari di settore e nel rispetto delle Norme Tecniche di attuazione”.

3) Gli interventi edilizi privati di cui al comma 1 del presente articolo possono essere realizzati nel rispetto dei disposti meglio specificati nell'art. Modalità di Intervento, con i titoli abilitativi e le modalità procedurali specificate nella seguente tabella e delle schede tipologiche.

4.1 MANUTENZIONE ORDINARIA

- 1) Si considerano opere di manutenzione ordinaria il ripristino o la riparazione parziale di pavimentazione, intonaci, tinteggi, rivestimenti, opere in ferro; la riparazione, l'impermeabilizzazione o il ripristino parziale delle coperture; il ripristino o la riparazione degli impianti elettrici. In particolare, in ambito cimiteriale si considerano la posa o la sostituzione di lapidi; la posa o la sostituzione di arredi funebri, di iscrizioni o di arredi vegetali in vaso o fioriera.
- 2) Con riferimento alle finiture esterne (intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, elementi architettonici o decorativi, pavimentazioni, manto di copertura) sono ammesse opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione parziale fino al limite del 30% delle finiture delle singole unità (cappelle, tombe) o dei singoli settori, purchè ne siano conservati i caratteri originari, quali per esempio materiali, forma e colore. Tra queste:
 - a) ripristino parziale della tinteggiatura, di intonaci, e di rivestimenti;
 - b) pulitura delle facciate;
 - c) riparazione, e sostituzione parziale del manto di copertura;
 - d) riparazione e sostituzione di grondaie e pluviali;
 - e) ripristino o riparazione degli impianti elettrici;
 - f) riparazione e sostituzione parziale di infissi e opere in ferro;
 - g) posa o sostituzione di lapidi;
 - h) posa o sostituzione di arredi funebri, iscrizioni o arredi vegetali.
- 3) Con riferimento agli impianti e apparecchi igienico-sanitari già esistenti sono ammesse come manutenzione ordinaria opere di riparazione, sostituzione e parziale adeguamento.

4.2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

- 1) Sono lavori di manutenzione straordinaria in ambito cimiteriale le opere così definite:
 - a) gli interventi di rifacimento del tinteggio delle facciate,
 - b) la sostituzione del rivestimento esterno,

- c) la riparazione o il consolidamento di parti strutturali,
 - d) la riorganizzazione funzionale degli spazi interni che non preveda aumenti di superficie e di volumi, ovvero del numero di loculi e tumuli.
- 2) Con riferimento alle finiture esterne (intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura) sono ammesse, sulla base di un progetto unitario eseguito per ciascun settore del cimitero o per ciascuna unità (tomba, cappella), opere di:
- a) rifacimento e nuova formazione di intonaci e rivestimenti;
 - b) tinteggiatura;
 - c) impermeabilizzazione e rifacimento totale del manto di copertura;
 - d) sostituzione di infissi, elementi decorativi ed elementi di arredo (panchine o fontane)
 - e) integrazione e completamento della vegetazione esistente, abbattimento di alberi
- 3) Nelle aree di tutela, conservazione e valorizzazione, il tinteggio dovrà essere eseguito previa indagine stratigrafica finalizzata all'individuazione del colore originale.
- 4) Nelle aree non soggette a tutela o conservazione è ammessa la realizzazione di nuovi rivestimenti in materiale diverso da quello originale e l'inserimento di nuovi elementi ornamentali.
- 5) Con riferimento agli elementi strutturali (fondazioni, strutture portanti verticali o orizzontali, scale, tetto) sono ammesse opere di consolidamento, rinnovamento e sostituzione di parti limitate di elementi strutturali degradati. È ammesso il rifacimento di parti limitate di muri portanti, qualora siano degradati, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari.
- 6) Con riferimento agli impianti igienico-sanitari, sono ammesse opere di installazione ed integrazione.
- 7) Con riferimento agli impianti tecnologici (impianti elettrici, idrici, di scarico, di sollevamento, antincendio e ascensori; allarmi; videosorveglianza; reti e impianti di trattamento, allontanamento e depurazione di rifiuti liquidi, solidi e aeriformi) sono ammesse opere di installazione di impianti tecnologici non presenti in precedenza e delle relative reti.
- 8) Gli interventi edilizi di manutenzione straordinaria devono rispettare le indicazioni materiche e formali contenute nell'Allegato "Repertorio delle tipologie edilizie funerarie consentite e istruzioni tecniche per interventi edilizi e nuove costruzioni".

4.3 "INTERVENTI DI RESTAURO E DI RISANAMENTO CONSERVATIVO " come definito dal d.lgs. n.42/2004, art.29 comma 4)

La caratteristica essenziale della categoria del restauro e risanamento conservativo è dunque quella della conservazione dell'organismo edilizio preesistente assicurandone la funzionalità, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio.

Affinché si possa trattare di restauro e risanamento conservativo deve pertanto trattarsi di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio, ne consentano destinazioni d'uso compatibili, senza che possano essere mutati la qualificazione tipologica del manufatto preesistente, ovvero i caratteri architettonici e funzionali che ne consentono la qualificazione in base alle tipologie edilizie, gli elementi formali che configurano l'immagine caratteristica dello stesso e gli elementi strutturali, che materialmente compongono la struttura dell'organismo edilizio. Non è dunque qualificabile come restauro e risanamento conservativo l'intervento che apporti elementi aggiuntivi alla originaria struttura.

4.4 RIPRISTINO TIPOLOGICO E ADEGUAMENTO NORMATIVO

1) Sono lavori di ripristino tipologico le opere in area cimiteriale in cui si considerano come tali gli interventi che riguardano elementi non conformi alla normativa vigente ed incongrui all'ambiente cimiteriale.

Il tipo di intervento prevede:

- a) l'adeguamento normativo dei percorsi, anche esterni, secondo le disposizioni della Legge 13/1989;
- b) l'ampliamento delle aperture delle cripte (botole), per facilitare le operazioni di tumulazione;
- c) la trasformazione degli avelli con dimensioni fuori standard ;
- d) la messa in opera di sistemi atti a garantire l'aerazione naturale degli avelli (loculi areati);
- e) la messa a norma degli impianti.

4.5 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

1) Sono lavori di ristrutturazione edilizia le opere in ambito cimiteriale in cui si considerano come tali gli interventi ai manufatti che, pur non presentando particolari caratteristiche o tipologiche, sono compatibili con l'organizzazione dell'impianto cimiteriale.

Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti,

nonché la realizzazione di volumi tecnici necessari per l'installazione o la revisione di impianti tecnologici.

- 2) Nell'ambito degli interventi di "ristrutturazione edilizia" sono compresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva ricostruzione di un fabbricato identico a quello preesistente, quanto a sagoma, volumi e area di sedime, per l'installazione di impianti tecnologici", e la correzione del terreno con enzimi per facilitare la scheletrizzazione delle salme.
- 3) Nei casi di "ristrutturazione edilizia" non comportante demolizione e ricostruzione, è ammessa la modifica della sagoma alle seguenti condizioni:
 - a) mantenimento o diminuzione del volume;
 - b) divieto di realizzazione di volumi aggiuntivi, ad eccezione di quelli tecnici;
 - c) l'altezza massima non può superare l'altezza esistente dell'edificio oggetto di "ristrutturazione edilizia".
- 4) Nei casi di "ristrutturazione edilizia" comportante demolizione e successiva fedele ricostruzione del fabbricato:
 - a) la modifica della sagoma è ammessa alle seguenti condizioni:
 - realizzazione di nuovi volumi tecnici;
 - b) la fedele ricostruzione del fabbricato non deve necessariamente avvenire mediante la ripetizione degli elementi formali e delle tecnologie costruttive originarie, ma può essere realizzata seguendo nuovi processi tecnologici, nel rispetto di quanto stabilito alla lettera a).
- 5) Il riadattamento dei campi di inumazione/tumulazione, eseguito dal Comune, comporta la preliminare analisi chimica. Tale intervento comporta inoltre la realizzazione di provvedimenti per la messa in sicurezza idraulica (sistemi drenanti, ecc.).

4.6 RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA

- 1) Sono lavori di ristrutturazione urbanistica in ambito cimiteriale gli interventi su manufatti incongrui, mediante il rifacimento, anche con altro uso e la ricostruzione, il rifacimento e lo spostamento secondo le prescrizioni e della cartografia di piano.
- 2) Gli interventi di ristrutturazione urbanistica devono mantenere una coerenza morfologica e tipologica con l'ambito circostante, ricercato anche in termini di riqualificazione dell'ambiente cimiteriale, e non possono prevedere aumenti di volume del costruito.
- 3) I progetti pubblici di ristrutturazione urbanistica possono essere attuati, fatti salvi i diritti di terzi, solo a decadenza delle concessioni d'uso. Tali progetti possono prevedere usi e volumi diversi da quelli in essere e la riedificazione di nuove

costruzioni diverse per sagoma e volume.

- 4) I manufatti privati ad uso edicola, cappella e tomba devono essere ricostruiti nel rispetto delle indicazioni volumetriche e tipologiche prescritte e rispettare le distanze minime indicate nell'Allegato "Repertorio delle tipologie edilizie funerarie consentite e istruzioni tecniche per interventi edilizi e nuove costruzioni". È ammessa la realizzazione del manufatto in posizione diversa da quella originaria.

4.7 DEMOLIZIONE

- 1) Gli interventi di "demolizione" si applicano ai manufatti o parti di essi in contrasto con le caratteristiche architettoniche della relativa area omogenea di appartenenza, compatibilmente all'uso dell'oggetto.
Tali interventi prevedono l'eliminazione di parti incongrue esistenti , anche per la futura ricostruzione di oggetti diversi.
- 2) Gli interventi di demolizione sono di competenza del Consorzio e dei privati.
- 3) A decadenza delle concessioni, i manufatti in concessione privata nelle aree soggette a configurazione morfologica devono essere demoliti.

4.8 CAMBIO D'USO

- 1) Costituisce mutamento dell'uso il passaggio da una destinazione ad un'altra, ad esclusione di quelli individuati al comma 3.
- 2) Nelle strutture cimiteriali (resti mortali e tumulazione non costituiscono cambio dell'uso:
 - a) il passaggio da Colombari avelli a Colombari nicchie cinerarie;
 - b) il passaggio da Colombari avelli a Colombari ossari;
 - c) il passaggio da Tumulazione a deposito Resti mortali e viceversa;
 - d) l'inserimento di nuovi ossari e nicchie cinerarie;
 - e) l'inserimento di servizi igienici e vani tecnici per gli impianti.
- 3) Non costituisce cambio d'uso nelle aree di inumazione la riconfigurazione del disegno delle fosse, l'inserimento di scolorari, la scelta del tipo di inumazione, la realizzazione di piccole aree verdi.

4.9 INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE

Gli interventi di nuova costruzione possono essere di competenza pubblica o privata.

- 1) Sono di competenza pubblica gli interventi di nuova costruzione di:
 - a) strutture ad avelli, ossari o nicchie cinerarie;
 - b) campi di inumazione;
 - c) campi di tumulazione;

- d) cippi commemorativi e monumenti;
 - e) servizi;
 - f) percorsi;
 - g) aree verdi e arredi;
 - h) ingressi e recinzioni;
 - i) parcheggi, zone filtro e di riqualificazione del recinto;
 - j) attività commerciali, chioschi;
 - k) manufatti speciali per attrezzature impiantistiche.
- 2) Sono di competenza privata:
- l) cappelle/edicole;
 - m) tombe;
 - n) piccoli manufatti di arredo delle fosse;
 - o) cippi commemorativi e monumenti.
- 3) I manufatti di nuova costruzione non devono superare l'altezza degli edifici esistenti misurata alla linea di gronda, e devono mantenere una coerenza morfologica e tipologica con il contesto.
- 4) La realizzazione di nuovi campi di inumazione/tumulazione deve rispettare le indicazioni di inumazione e tumulazione, previsto dall'art.72 del D.P.R. 285/1990.
- 5) La realizzazione di nuovi campi di inumazione/tumulazione comporta la preliminare analisi chimica e/o eventuale correzione della composizione litologica con emendanti.
- 6) Interventi privati di nuova costruzione sono consentiti nel rispetto delle prescrizioni indicate nell'allegato "Repertorio delle tipologie edilizie funerarie consentite e istruzioni tecniche per interventi edilizi e nuove costruzioni.
- 7) Gli interventi privati di cui al comma 1, lettera l), m) sono soggetti a Permesso di Costruzione se non rispecchiano il Repertorio delle Tipologie"; in caso contrario sono soggetti a Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.).
- 8) Gli interventi privati di cui al comma 1, lettera n), o) sono soggetti a Denuncia di inizio attività.
- 9) La realizzazione di manufatti fuori terra, ipogei o semi-ipogei comporta il calcolo e il collaudo nel rispetto del "Testo Unico, Norme tecniche per le costruzioni".
- 10) I progetti di completamento di strutture di sepoltura devono essere realizzati curando l'integrazione formale e materica con l'esistente e possono prevedere l'inserimento di spazi accessori alle funzioni cimiteriali.
- 12) Varianti in corso d'opera a progetti approvati possono comportare parziali trasformazioni e l'integrazione di usi diversi da quelli principali, nei limiti previsti dall'art. 25 (ristrutturazione edilizia) e art. 27 (cambi d'uso) delle seguenti norme.

Nelle nuove costruzioni sono vietati intonaci e rivestimenti plastici, colori al quarzo.

5. DISCIPLINA ATTIVITA' EDILIZIA (D.P.R. 380/01 – Legge 73/2010)

Dal 26 maggio 2010 è in vigore la Legge 73/2010 che ha modificato il Testo Unico per l'Edilizia DPR 380/2001. In particolare una serie di attività, definite dall'articolo 6 del D.P.R. modificato, vengono definite di edilizia libera e quindi NON assoggettate a titolo edilizio abilitativo (DIA o PDC).

Si possono distinguere tre tipologie di opere soggette a diversa disciplina, sempre nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e nel rispetto delle altre normative di settore : norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, efficienza energetica, codice dei beni culturali e paesaggio di cui al D.Lgs.42/2004, vincolo idrogeologico etc.

5.1 ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA (art. 6, DPR 380/2001 – art. 5 DL 40/2010 Legge 73/2010)

Gli interventi eseguiti senza alcun titolo abilitativo (*Interventi Edilizi Liberalizzati*), quindi NON soggetti ad alcuna comunicazione all'Amministrazione comunale: sono quelli tassativamente elencati all'articolo 6 comma 1 del DPR 380/2001 come modificato

- a) *gli interventi di manutenzione ordinaria;*
- b) *gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;*
- c) *le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;*

5.2 INTERVENTI EDILIZI SOGGETTI A COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI (C.I.L.) DA PARTE DELL'INTERESSATO (art.6 com.2 lettere b), c), d), e) del DPR 380/2001 - art. 5.2, 5.3 DL 40/2010 Legge 73/2010.

Sono quelli tassativamente elencati all'articolo 6 comma 2 lettere b), c), d), e) del DPR 380/2001 come modificato. La comunicazione deve essere corredata delle autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore. In particolare:

- c) *le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente*

interratee non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;

d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici;

e) gli elementi di arredo delle aree pertinenziali delle strutture cimiteriali.

5.3 INTERVENTI EDILIZI SOGGETTI A COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI (C.I.L.) DA PARTE DELL'INTERESSATO, CORREDATA DA UNA RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA A FIRMA DI PROFESSIONISTA ABILITATO (all'art.6 com.2 lettera a) del DPR 380/2001 - art. 5.4 DL 40/2010 Legge 73/2010.

Interventi di manutenzione straordinaria come puntualmente definita all'articolo 6 comma 2 lettera a) del DPR 380/2001 come modificato. A questa comunicazione vanno allegati gli opportuni elaborati progettuali previsti dal comma 4 del citato articolo, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiara preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente e che asseveri sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio del titolo abilitativo.

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, e non implicino incremento dei parametri urbanistici;

Alla allegata comunicazione di inizio lavori, l'interessato allega le autorizzazioni eventualmente obbligatorie e i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori.

L'interessato agli interventi di cui al comma 2 allega alla comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori.

Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a), l'interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all'amministrazione comunale una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiara preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.

Denuncia di inizio attività

5.4 DOMANDA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ (D.I.A.) (artt. 22 e 23 del D.P.R. 380/01 - art. 4 della l. 493/93 come sostituito dall' art. 2, comma 60, l. 662/96 e s.m.i.- L.R. 19/2001 modificato dall'art. 49 comma 11 della L.R. n. 16/2004.)

1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi non riconducibili all'elenco di cui *all'articolo 10* (nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica; ristrutturazione edilizia) che *all'articolo 6* (Attività edilizia libera) in particolare :

- a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;*
- b) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;*
- c) recinzioni, muri di cinta e cancellate;*
- e) opere interne di singole strutture cimiteriali che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile;*
- f) impianti tecnologici che non si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici;*
- g) varianti a c Permessi di Costruire già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;*

2. Sono inoltre possibili mediante D.I.A. gli interventi di nuova edificazione delle Edicole private che rispondono del tutto alle Caratteristiche Tipologiche e dimensionali riportate nell' allegati tipologico.

3. La realizzazione degli interventi che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica - ambientale, e' subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative.

5.5 PERMESSO DI COSTRUIRE (art. 10 D.P.R. 380/2001 come modificato dal D.Lgs. 301/2002)

Gli interventi subordinati a Permesso di Costruire riguardano interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio ed in particolare:

- a) gli interventi di nuova costruzione;*
- b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;*
- c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici.*

5.6 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (artt. 134 e 142 D.Lgs. 42/2004.Lgs. - art. 12.1bl D.Lgs. 157/2006 -art. 2 D.Lgs. n. 62/2008)

L'area cimiteriale risulta assoggettata a vincoli di carattere paesaggistico classificabili secondo gli artt. 134 e 142 del D.Lgs. 42/2004 - Codice Urbani - come sostituito dall'art. 12 comma 1, lettera b del Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 157 e poi modificato dall'articolo 2 del D.Lgs. n. 62/2008.

In tali Zone per ogni intervento edilizio è necessaria l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs n° 42 del 22.01.04.

5.6.1 "INTERVENTI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONI"

Ai sensi dell' art. 149 comma a) del D.lg. 42/2004 i seguenti interventi non sono soggetti ad " autorizzazione" e, quindi, non interessati alle indicazioni del D.P.C.M. del 12.12.2005 in ordine ai criteri per la redazione della relazione paesaggistica:

- In generale tutte le opere che prevedono essenzialmente interventi volti alla conservazione del patrimonio esistente, assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione, riqualificazione e consolidamento e ripristino strutturale, dove per *prevenzione* si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene nel suo contesto e per *manutenzione* si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e strutturale.
- Opere che non costituiscono elemento di pregiudizio dei valori paesaggistici e non interferiscono in alcun modo con le visuali panoramiche che rappresentano la natura stessa del vincolo in quanto sono tutte opere "intra moenia" essendo addossate a recinto cimiteriale e non fuoriscenti dalle altezze dello stesso, ma al contrario, costituisce un fattore di conservazione e cura dell'area.

5.7 OPERE PUBBLICHE ESEGUITA DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE STATALI E LOCALI (art. 3 Regolamento Edilizio ed annesso P.d.F. Comune di Massa di Somma

Non sono soggette ad autorizzazioni :

- a) le opere pubbliche da eseguirsi direttamente da Amministrazioni statali. Tali Amministrazioni devono depositare presso l'UTC del Comune di Massa, prima dell'inizio di qualsiasi opera, comunicazione dell'inizio dei lavori.
- b) le opere pubbliche da eseguirsi da parte del Comune o del Consorzio;
- c) le opere e le installazioni per la segnaletica stradale;
- d) le opere di assoluta urgenza e di necessità immediata ordinate dal Sindaco.

6. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE E REGOLAMENTO CONSORTILE PER GLI INTERVENTI EDILIZI

- 1) In ottemperanza all' art. 85 R.C.S.C. Regolamento Consortile dei Servizi Cimiteriali, non può essere eseguita alcuna opera privata - nuova opera, restauro, modifica - senza la preventiva approvazione del progetto relativo ed il rilascio di apposito permesso e/o autorizzazione. In questo sono indicati il versamento del deposito cauzionale, i termini di esecuzione dei lavori, lo spazio autorizzato per il deposito di materiali e di scarica e l'orario.
A tale scopo l'istanza va presentata al Responsabile dell'ufficio Tecnico di Massa e a quello Consortile. L'U.T.C. di Massa provvederà al rilascio del relativo titolo autorizzativo previo visto del tecnico consortile.
- 2) I titoli abilitativi di cui al comma 1 del presente articolo sono stabiliti in funzione del tipo di intervento edilizio che si intende realizzare.
- 3) I lavori andranno eseguiti nel rispetto degli articoli 83-84-86 del R.C.S.C.
- 4) L'istanza dei titoli abilitativi di cui al comma 1 deve essere redatta da un tecnico abilitato, sulla base della modulistica fornita dal Consorzio e dal Comune di Massa di Somma.
- 5) All'istanza del titolo abilitativo per gli interventi edilizi devono essere allegati in duplice copia i seguenti elaborati e documenti:

PERMESSO DI COSTRUZIONE		Cappella	Tombe	
a	Relazione tecnico-descrittiva	x	x	
b	Documentazione fotografica	x	x	
c	Elaborati grafici quotati dello stato di fatto	Planimetria generale	1:200	1:200
		Pianta	1:50	1:20
		Prospetti	1:50	1:20
		Sezioni	1:50	1:20
d	Elaborati grafici quotati di progetto	Planimetria generale	1:200	1:200
		Pianta	1:50	1:20
		Prospetti	1:50	1:20
		Sezioni	1:50	1:20
		Particolari costr. -decor.	1:20-10	1:20-10
e	Elaborati grafici quotati di raffronto	Planimetria generale	1:200	1:200
		Pianta	1:50	1:20
		Prospetti	1:50	1:20
		Sezioni	1:50	1:20
f	Titolo di possesso/concessione	x	x	
g	Quietanza versamento diritti cimiteriali.	x	x	
h	Verifica del superamento delle barriere	x	x	

- 6) All'istanza di Denuncia di Inizio Attività devono essere allegati in duplice copia i

seguenti elaborati e documenti:

D.I.A. DICHIARAZIONE INIZIO		Cappella	Tombe
a	Relazione tecnico-descrittiva	x	x
b	Documentazione fotografica	x	x
c	Elaborati grafici quotati dello stato di fatto		
	Planimetria generale	1:200	1:200
	Pianta	1:50	1:20
	Prospetti	1:50	1:20
d	Elaborati grafici quotati di progetto		
	Planimetria generale	1:200	1:200
	Pianta	1:50	1:20
	Prospetti	1:50	1:20
	Sezioni	1:50	1:20
e	Elaborati grafici quotati di raffronto		
	Planimetria generale	1:200	1:200
	Pianta	1:50	1:20
	Prospetti	1:50	1:20
	Sezioni	1:50	1:20
f	Titolo di possesso/concessione	x	x
g	Quietanza versamento diritti cimiteriali.	x	x
h	Verifica del superamento delle barriere	x	x

- 7) Il titolo di possesso/concessione può essere prodotto con autocertificazione del proprietario/concessionario sotto la propria responsabilità.
- 8) Al Consorzio spetta la vigilanza ed il controllo sugli interventi edilizi realizzati dai privati in ambito cimiteriale.
- 9) In ambito cimiteriale costituisce abuso edilizio:
 - a) l'occupazione di una area di sedime maggiore o comunque diversa da quella assegnata in concessione;
 - b) la modifica dell'altezza dell'edificio e del manufatto funebre non preventivamente autorizzata;
 - c) la realizzazione di interventi edilizi in assenza dei titoli abilitativi, di cui al comma 1
- 10) Nel caso di interventi edilizi realizzati su manufatti esistenti, l'assenza di titolo abilitativo comporta l'annullamento della concessione; mentre la mancata osservanza delle indicazioni di progetto comporta la decadenza del titolo abilitativo e l'annullamento della concessione, secondo le procedure previste dagli art. 31 e 34 del T.U. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni.
- 11) La realizzazione di nuovi manufatti in assenza di titolo abilitativo comporta l'annullamento della concessione ed il passaggio di proprietà dello stesso Consorzio, secondo le procedure previste dagli art. 31 e 34 del T.U. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni.

A titolo esemplificativo si riporta Tabella riepilogativa (**Tab 1**) con le indicazioni delle

7. MODALITA' DI INTERVENTO

23.1 INTONACI

- 1) Qualora non sia possibile il recupero degli intonaci esistenti, è ammesso il loro rifacimento nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) utilizzo di malta per intonaco composta da leganti tradizionali (calce idraulica naturale e/o grassello di calce) e sabbia;
- 2) Nei casi di rifacimento, integrazioni o manutenzione degli intonaci, l'intervento deve essere obbligatoriamente esteso a tutti i prospetti della struttura cimiteriale interna a ciascun Settore e dei recinti cimiteriali”
- 3) L'intervento di risanamento e di rifacimento degli intonaci deve avere cura di recuperare e di evidenziare le lapidi, gli affreschi, i bassorilievi, gli elementi commemorativi, e quant'altro particolare costituisca documento rilevante dell'evoluzione storica della struttura cimiteriale.

23.2 COLORITURE

- 1) Sugli edifici è ammesso l'utilizzo di:
 - a) coloriture ad affresco, con intonaci colorati in pasta;
 - b) tinteggio a calce;
 - c) tinteggio a tempera;
 - d) tinteggio a base di silicati, preferibilmente steso a velatura e non coprente.
- 2) In nessun tipo di intervento edilizio è ammesso l'impiego di tinteggi al quarzo ovvero plastici.
- 3) Nel caso di coloritura di un fronte di una unità architettonica (cappella), l'intervento deve essere obbligatoriamente esteso anche ai restanti fronti.

23.3 RIVESTIMENTI

- 1) Gli interventi che interessano le superfici verticali del complesso cimiteriale devono tendere all'utilizzo di caratteri materici e cromatici coerenti e congrui all'interno di ciascun settore cimiteriale.
- 2) Gli interventi che interessano le superfici verticali che definiscono il limite esterno

di complessi cimiteriali devono tendere all'armonizzazione e unitarietà.

3) Le indicazioni riguardanti i rivestimenti vengono fornite nelle Schede delle Parti comuni allegate, distinguendo i rivestimenti esterni dai rivestimenti interni. Per rivestimenti esterni si intendono le finiture e i materiali delle superfici verticali prospicienti i percorsi scoperti. Per rivestimenti interni si intendono le finiture e i materiali delle superfici verticali delle costruzioni presenti nei cimiteri.

23.4 COPERTURE

Gli interventi che interessano le coperture dei complessi cimiteriali devono tendere alla costruzione di tetto piano.

23.4 ELEMENTI DI FINITURA

- 1) I canali di gronda e i pluviali devono essere realizzati preferibilmente in rame.
- 2) Le mensole possono essere ricostruite, seguendo le forme, l'aggetto e le tecniche costruttive tradizionali. In particolare è sconsigliato l'uso di elementi costruttivi non tradizionali come, per esempio, travetti di cemento precompresso (anche se dipinti) o solettine di c.a. (anche se intonacate).
- 3) Le copertine a protezione di parti aggettanti delle facciate devono essere realizzate in rame o ardesia/marmo.
- 4) I pluviali devono rispettare le seguenti condizioni:
 - a) non devono occludere alla vista particolari architettonici e decorativi;
 - b) in presenza degli aggetti di cornici orizzontali, devono rispettarne l'integrità, sagomandosi in andamento curvilineo;
 - c) devono essere posizionati, seguendo una linea verticale alle estremità della facciata;
 - d) nel caso di facciata, la parte terminale del pluviale deve essere posizionata sotto traccia e raccordata alla fognatura comunale.

23.5 ELEMENTI DECORATIVI / LAPIDI

- 1) Le lapidi e le targhe commemorative devono rispettare le seguenti condizioni:
 - a) avere dimensioni e foggia tali da armonizzarsi con l'aspetto esteriore del manufatto;
 - b) non comportare alterazioni incompatibili con i caratteri architettonici o decorativi della facciata;

1. Negli interventi di “restauro e risanamento conservativo” è vietato rimuovere gli elementi decorativi di rifinitura della facciata, gli elementi in ferro quali per esempio ringhiere, cancelli e cancellate, o gli elementi di arredo funebre fissi.
2. In caso di documentato degrado degli elementi di cui al comma 1, è ammessa la sostituzione con stessi materiali, stesse forme e stessi colori.
3. In caso di presenza di elementi decorativi incongrui per colore, forma o materiale, che siano stati disposti successivamente al 1950 è auspicabile la rimozione.

23.6 PORTE E SERRAMENTI

1. Nel “restauro e risanamento conservativo”, le porte, i portoni e i serramenti storici devono essere oggetto di manutenzione e restauro. In caso di estremo degrado di porte o portoni o quando essi siano stati profondamente alterati, ovvero sostituiti anche con altri materiali, è necessario ripristinare la forma e il materiale originale.
2. Nel caso di rifacimento delle porte e dei serramenti, devono essere rispettate le seguenti condizioni:
 - a) devono essere mantenuti invariate le forme, la lavorazione e i materiali del tipo tradizionale, uniformandole se di foggia diversa;
 - d) nelle zone storiche o monumentali, nel “restauro e risanamento conservativo” non è ammesso l’uso di materiali plastici, legno,
 - e) la colorazione deve armonizzarsi con la tinteggiatura della facciata;
 - f) sono vietati i serramenti in lega leggera (alluminio anodizzato) e i profilati di tipo industriale.
3. Negli interventi di “manutenzione straordinaria”, “restauro e risanamento conservativo” e “ristrutturazione edilizia” riguardanti l’intera facciata, devono essere rimossi gli infissi esterni realizzati in lega leggera e quant’altro incongruo per forma e materiale rispetto al complesso dell’edificio.

23.7 SPAZI APERTI E PAVIMENTAZIONI

- 1) All’interno delle strutture cimiteriali devono essere conservati e valorizzati:
 - a) gli spazi aperti e il verde;
- 2) Gli spazi aperti quali aree verdi, percorsi e campi di inumazione, devono rispettare le seguenti condizioni:
 - a) obbligo di mantenimento delle parti verdi ove esistenti;
 - b) obbligo di mantenimento e ripristino della pavimentazione originaria.
 - c) divieto di messa in opera di manti bituminosi o cementizi come, per esempio, i

masselli prefabbricati in calcestruzzo;

d) sono ammessi interventi dei manufatti esistenti (muri di cinta, portali di accesso, cancellate, inferriate, elementi di arredo, viali e stradelli pedonali), comprese eventuali modifiche, dettate da esigenze di ordine funzionale strettamente legate all'accessibilità, quali ad esempio la creazione di rampe;

e) è ammessa la realizzazione di stradelli pedonali e tracce carrabili in laterizio o in pietra;

f) sono ammessi interventi di mantenimento o eventuale ripristino delle alberature presenti con specie arboree autoctone.

3) Gli interventi di rifacimento delle pavimentazioni, o di parti di queste, devono:

a) tendere quanto possibile all'utilizzo di uno stesso materiale in ciascun settore cimiteriale;

b) utilizzare materiali antigelivi con finiture antisdrucchiolo;

c) assicurare l'accessibilità alle persone diversamente abili e ai mezzi di servizio;

d) garantire la pendenza necessaria al defludio delle acque.

4) Le indicazioni riguardanti i materiali ammessi per le pavimentazioni vengono fornite dall'Allegato "Prescrizioni di Settore ed essenze arboree ammesse all'interno dei recinti cimiteriali", nelle Schede delle Parti comuni.

23.8 ASSETTO DELLE STRUTTURE VERTICALI

1) Gli interventi volti a migliorare l'organizzazione del sistema resistente devono considerare sia l'assetto fondazionale dell'edificio, sia la reciproca coesione fra i suoi singoli elementi strutturali.

8. DISCIPLINA EDIFICATORIA DELLE EDICOLE FUNERARIE PRIVATE DI FAMIGLIA (Ed f)

E' ammessa l'edificazione contestuale di due o più edicole contigue, ad opera di più concessionari, purché siano rispettate le misure esterne di ingombro complessivo e sia mantenuta la scansione esterna delle coperture e delle aperture come indicato nell'elaborato Tipi e modalità di aggregazione.

a) Tutte le opere da realizzare devono essere conformi al D.P.R. n. 285 del 10/09/1990 in materia di Polizia mortuaria, e alla legislazione tecnica in materia edilizia.

b) Al progetto "Edicola Privata Tipo" è consentito apportare varianti, previa

autorizzazione, alla tipologia degli elementi strutturali portanti, alla tipologia dei vuoti, ai materiali strutturali e di rivestimento.

24.2 DIMENSIONI

Le dimensioni esterne dell'edicola, sia in pianta che in alzato, devono rispettare le misure indicate nell'elaborato Tipi e modalità di aggregazione, quelle interne non devono essere inferiori alle misure minime indicate nello stesso elaborato. L'accesso dall'esterno al loculo deve essere libero da qualsiasi ingombro.

Sono ammesse misure in alzato maggiori, purché non superiori a quelle necessarie per la realizzazione dei loculi con una tolleranza del 5%, in ogni caso l'altezza massima non può essere superiore a ml. 3.50.

24.3 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

a) **Fondazioni.** Le strutture di fondazione, già predisposte, costituite da travi in c.a. opportunamente dimensionate, poggiate su uno strato di conglomerato cementizio a basso dosaggio potranno, essere oggetto di successiva variazione, secondo il sistema costruttivo che si intenderà adottare in fase esecutiva (c.a. normale, prefabbricata e struttura metallica, ecc.).

b) **Strutture verticali.** Le murature in elevazione potranno essere realizzate in blocchetti di c.l.s., in pietra naturale, in mattoni, ecc., con struttura in muratura portante, in cemento armato o altro materiale rispondenti alle rispettive norme tecniche per l'esecuzione;

c) **La tipologia** e l'ubicazione delle **forometrie** alle facciate (finestre, portale e bacheca e/o edicola) "delle edicole funerarie tipo" potrà essere variata nella forma e nello stile.

d) **La fascia**, su tutto il perimetro, dei cornicioni andrà realizzata con materiale lapideo, nel rispetto dell'elenco dei litotipi ammessi., intonaco naturale a tinte tenue o scossaline in lamiera preverniciata o rame;

e) **I materiali** di rivestimento delle facciate potranno essere in pietra naturale, nel rispetto dell'elenco dei litotipi ammessi, e/o intonaci, tutti di colore tenue a tinta unica;

f) **Le cornici** e/o ornie dei vuoti potranno essere realizzate con materiale lapideo;

g) **Gli infissi** potranno essere realizzati in ferro verniciato, acciaio *Corten* o in alluminio preverniciato di colorazione scura;

h) **Il rivestimento** interno dovrà essere realizzato con materiali naturali ad

esclusione di materiali plastici;

i) **Le falde** delle coperture dovranno essere impermeabilizzate con guaina bituminosa rinforzata ardesiata, lastre di rame, tegole in argilla di colore naturale e tegole tipo ardesia in rame, argilla o pietra naturale;

j) **E' fatto** divieto utilizzare canali di gronda, scossaline, discese pluviali, converse, coprigiunti di dilatazione ecc. in materiale plastico;

k) **Qualunque epigrafe** o iscrizione sui prospetti delle cappelle, potrà essere realizzata con qualunque materiale con esclusione dei materiali plastici e/o elementi illuminanti.

l) **Il disegno della facciata** presente nell'elaborato Tipi e modalità di aggregazione è prescrittivo e va realizzato nel rispetto delle misure e dei materiali indicati.

m) **Il giunto tecnico**, presente tra due edicole contigue, deve essere opportunamente tamponato con lamiera di rame, preferibilmente di spessore 8/10.

24.8 ELENCO DEI LITOTIPI AMMESSI

Il seguente elenco riporta i litotipi o gruppi di litotipi di produzione italiana più reperibili di cui è ammesso l'utilizzo. E' ammesso l'utilizzo anche di un litotipo non compreso in elenco purché simile ad uno tra quelli elencati. Un litotipo si considera simile quando appartiene alla stessa categoria petrografica, cromatica e di natura del pigmento per i marmi.

1. Arabescato (escluso Arabescato Rosso).
3. Bardiglio.
4. Beige Tirreno.
5. Bianco Carrara (Chiaro, Statuario, Venato).
6. Bianco della Versilia (Chiaro, Venato).
7. Bianco di Lasa.
8. Bianco di Musso.
9. Botticino.
11. Calacatta.
14. Crevola d'Ossola.
15. Grigio Venato Piemonte.
18. Peperino Grigio.
19. Perlato di Sicilia.
24. Piperno.
28. Trachite.
29. Travertino.

30. Granito bianco o grigio.

9. ESSENZE AMMESSE ALL'INTERNO DEI RECINTI CIMITERIALI

Nelle aree verdi interne al recinto cimiteriale, devono essere piantumate esclusivamente specie arboree a lenta crescita, non caduche, e con apparato radicale poco invasivo come indicate nel seguente elenco:

Thuja (*Tuia cipressaceae*);

Tasso bacata (*Taxus bacata*)

Cipresso leylandi (*Cipressi leylandi*)

Bosso comune (*Buxus sempervirens*)

Picea conica (*Picea glauca coni*)

TITOLO VI

10. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

25.1 VALIDITÀ DEL PRC

1. Il Piano Cimiteriale è operativo a decorrere dalla esecutività dell'atto di approvazione. E' fatto salvo il recepimento, da parte del PRC, qualora fossero necessarie modifiche alle destinazioni d'uso urbanistico.
2. Il piano ha validità quindicennale e deve essere aggiornato almeno ogni cinque anni.
3. Nell'ambito dell'attuazione del PRC deve essere sviluppato un sistema informativo per il monitoraggio continuo delle proiezioni del fabbisogno di sepolture nel cimitero consortile.

25.2 PROGRAMMAZIONE

Il Consorzio prevede la pianificazione degli interventi edilizi secondo le varie categorie d'intervento e della manutenzione delle parti tecnologiche dei comparti cimiteriali, mediante una programmazione triennale, definita annualmente con piani operativi corredati di progetti architettonici. I piani devono garantire:

- a) la disponibilità delle sepolture per inumazione definendo per ogni campo la tipologia;
- b) la tutela, conservazione, valorizzazione e riqualificazione degli spazi comuni;
- c) la sostenibilità del piano attraverso la disponibilità di un quantitativo di spazi di sepoltura adeguato al fabbisogno previsionale di 3 anni, per ogni tipologia di sepoltura. Tale quantitativo deve essere determinato attraverso l'aggiornamento periodico del

fabbisogno, tenuto conto anche dei programmi di esumazione ed estumulazione.

25.3 REGOLAMENTI E PIANI PARTICOLAREGGIATI

È facoltà del Consorzio approvare ulteriori specifici regolamenti di gestione e piani particolareggiati costituenti sviluppi operativi della presente normativa, volti ad ottenere obiettivi di qualità negli interventi di riqualificazione ambientale, di recupero del patrimonio edilizio ed in generale dell'ambiente cimiteriale.

34.4 RINVII E DEROGHE

Per quanto non contemplato nella presente normativa si demanda alla disciplina del Regolamento Urbanistico ed Edilizio del Comune di Massa di Somma, al Regolamento Consortile per i Servizi cimiteriali, ai Capitolati per la gestione ed i servizi Cimiteriali e alle normative vigenti in tema di polizia mortuaria.

ZONE OMGENEE	AMBITI DI APPLICAZIONE	AREE DI INTERVENTO	INTERVENTI EDILIZI ex art. 3 D.P.R. 380/2001 e s.m.								Demoliz. Senza ricostruizione	Cambio d'uso	DISCIPLINA ATTIVITA' URBANISTICA
			M.O.	M.S.	Restaur o Ris. Cons.	Ripristino Tipologic o	R.E.	N.C.	R.U.				
			3.1.a	3.1.b	3.1.c	3.1.c	3.1.d	3.1.d	3.1.f	22.3.b			
Zona Monumentale - Zona Storica	Interesse storico / monumentale	Tutela	✓	✓	✓							✓	
	Costruzioni < di 50 anni	Conservazione	✓	✓		✓	✓			□		✓	
Zone di Ampliamento	Costruzioni ultimi 50 anni	Valorizzazioni	✓	✓		✓	✓			✓	□	✓	
		Riqualificazione	✓	✓		✓	✓			✓		✓	
		Riconfigurazione Morfologica	✓	✓		✓	✓			✓	✓		✓
Zone di Completamento - Espansione	Saturazione	Nuove costruzioni	✓						✓	✓			
		Nuove funzioni-aree riservate e/o verde	✓						✓	✓			

DISCIPLINA ATTIVITA' EDILIZIA (D.P.R. 380/01 – Legge 73/2010)

A	ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA (art. 6, DPR 380/2001 – art. 5.1 DL 40/2010 Legge. 73/2010)
B	COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI (C.I.L.) DA PARTE DELL'INTERESSATO (art.6 com.2 lettere b), c), d), e) del DPR 380/2001 - art. 5.2, 5.3 DL 40/2010 Legge. 73/2010
C	COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI (C.I.L.) DA PARTE DELL'INTERESSATO + RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA A FIRMA DI PROFESSIONISTA ABILITATO (art.6 com.2 lettere b), c), d), e) del DPR 380/2001 - art. 5.4 DL 40/2010 Legge. 73/2010
D	DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ (D.I.A.) (artt. 22 e 23 del D.P.R. 380/01 - art. 4 della l. 493/93 come sostituito dall' art. 2, comma 60, l. 662/96 e s.m.i.- L.R. 19/2001 modificato dall'art. 49 comma 11 della L.R. n. 16/2004.)
E	PERMESSO di COSTRUIRE (art. 10 D.P.R. 380/2001 come modificato dal D.Lgs. 301/2002)
1	AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (artt. 134 e 142 D.Lgs. 42/2004.Lgs. - art. 12.1bl D.Lgs. 157/2006 -art. 2 D.Lgs. n. 62/2008)
2	INTERVENTI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONI art. 149 comma a) del D.lg. 42/2004 e, quindi, non interessati alle indicazioni del D.P.C.M. del 12.12.2005
3	OPERE PUBBLICHE ESEGUITA DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE STATALI E LOCALI (art. 3 Regolamento Edilizio ed annesso P.d.F. Comune di Massa di Somma)

INDICE



TITOLO I – CONSIDERAZIONI GENERALI	1
1. ANALSI NORMATIVA	1
1.1 LA NORMATIVA NAZIONALE.....	1
1.2 LA NORMATIVA DELLA REGIONE CAMPANIA	2
1.3 IL REGOLAMENTO CONSORTILE DEI SERVIZI CIMITERIALI	2
1.4 NORME E PROBLEMATICHE DI CARATTERE GENERALI	2
1.5. NORME TECNICHE ATTUATIVE DEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	6
1.6 STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE SOVRACOMUNALE	6
2. VINCOLI	7
2.1 AMBIENTALI	7
2.2 ANALISI DEI LIVELLI DI TUTELA.....	7
2.3 LINEAMENTI GEOLOGICI E GEOMORFOLOGICI GENERALI DEL TERRITORIO	8
2.4 ZONA P.I.R. DEL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO DEI COMUNI VESUVIANI..	9
2.4.1 DIVIETI E LIMITAZIONI	9
2.4.2 INTERVENTI AMMISSIBILI.....	9
2.4.3 INTERVENTI CONSENTITI PER TUTTE LE ZONE	10
2.5 FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE.....	11
2.5.1 COSTRUZIONI PRESENTI NELLA ZONA DI RISPETTO CIMITERIALE.....	12
2.6 ZONE DI TUTELA MONUMENTALE	12
2.7 ZONE SOGGETTE A VINCOLI PAESAGGISTICI	12
TITOLO II - ATTUAZIONE DEL PIANO E CATEGORIE D'INTERVENTO.....	13
3. AREE OMOGENEE – AMBITI APPLICATIVI - AREE DI INTERVENTO.....	13
3.1 AREE OMOGENEE.....	13
3.2 SETTORI CIMITERIALI.....	13
3.3 UNITÀ BASE	13
3.4 AMBITI DI APPLICAZIONE	14
3.5 AREE DI INTERVENTO	14
3.5 INTERVENTI PUBBLICI E INTERVENTI PRIVATI	14
4. INTERVENTI EDILIZI.....	15
A) "MANUTENZIONE ORDINARIA":.....	15
B) "MANUTENZIONE STRAORDINARIA":.....	15
C) "INTERVENTI DI RESTAURO E DI RISANAMENTO CONSERVATIVO " :.....	15
D) "RIPRISTINO TIPOLOGICO"	15
E) "INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA" :	16
F) "INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE" :	16
G) "INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA":.....	16

H)	"DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE".....	16
I)	"CAMBIO D'USO".....	16
4.1	MANUTENZIONE ORDINARIA.....	17
4.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	17
4.3	"INTERVENTI DI RESTAURO E DI RISANAMENTO CONSERVATIVO " come definito dal d.lgs. n.42/2004, art.29 comma 4)	18
4.4	RIPRISTINO TIPOLOGICO E ADEGUAMENTO NORMATIVO.....	19
4.5	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA.....	19
5.	DISCIPLINA ATTIVITA' EDILIZIA (D.P.R. 380/01 – Legge 73/2010).....	23
5.1	ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA (art. 6, DPR 380/2001 – art. 5 DL 40/2010 Legge 73/2010)	23
5.2	INTERVENTI EDILIZI SOGGETTI A COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI (C.I.L.) DA PARTE DELL'INTERESSATO (art.6 com.2 lettere b), c), d), e) del DPR 380/2001 - art. 5.2, 5.3 DL 40/2010 Legge 73/2010.	23
5.3	INTERVENTI EDILIZI SOGGETTI A COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI (C.I.L.) DA PARTE DELL'INTERESSATO, CORREDATA DA UNA RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA A FIRMA DI PROFESSIONISTA ABILITATO (all'art.6 com.2 lettera a) del DPR 380/2001 - art. 5.4 DL 40/2010 Legge 73/2010.....	24
5.4	DOMANDA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ (D.I.A.) (artt. 22 e 23 del D.P.R. 380/01 - art. 4 della l. 493/93 come sostituito dall' art. 2, comma 60, l. 662/96 e s.m.i.- L.R. 19/2001 modificato dall'art. 49 comma 11 della L.R. n. 16/2004.).....	25
5.5	PERMESSO DI COSTRUIRE (art. 10 D.P.R. 380/2001 come modificato dal D.Lgs. 301/2002)	25
5.6	AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (artt. 134 e 142 D.Lgs. 42/2004.Lgs. - art. 12.1bl D.Lgs. 157/2006 -art. 2 D.Lgs. n. 62/2008).....	26
5.6.1	"INTERVENTI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONI".....	26
5.7	OPERE PUBBLICHE ESEGUITA DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE STATALI E LOCALI (art. 3 Regolamento Edilizio ed annesso P.d.F. Comune di Massa di Somma	26
6.	DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE E REGOLAMENTO CONSORTILE PER GLI INTERVENTI EDILIZI	27
7.	MODALITA' DI INTERVENTO.....	29
23.1	INTONACI	29
23.2	COLORITURE	29
23.3	RIVESTIMENTI	29
23.4	COPERTURE	30
23.4	ELEMENTI DI FINITURA	30
23.5	ELEMENTI DECORATIVI / LAPIDI	30
23.6	PORTE E SERRAMENTI	31
23.7	SPAZI APERTI E PAVIMENTAZIONI.....	31
23.8	ASSETTO DELLE STRUTTURE VERTICALI	32
8.	DISCIPLINA EDIFICATORIA DELLE EDICOLE FUNERARIE PRIVATE DI FAMIGLIA (Ed f).....	32


24.2	DIMENSIONI	33
24.3	CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE	33
24.8	ELENCO DEI LITOTIPI AMMESSI	34
9.	ESSENZE AMMESSE ALL'INTERNO DEI RECINTI CIMITERIALI	35
TITOLO VI.....		35
10.	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	35
25.1	VALIDITÀ DEL PRC	35
25.3	REGOLAMENTI E PIANI PARTICOLAREGGIATI	36
34.4	RINVII E DEROGHE	36

ALLEGATO: REPERTORIO DELLE TIPOLOGIE EDILIZIE FUNERARIE

PRESCRIZIONI DIMENSIONALI TIPOLOGIA FS




PIANTA
LIMITE SCAVO



PIANTA DELLE COPERTURE




Viali principali




SCHEMA DI POSIZIONAMENTO Fossa semplice

FOSSE DEL TIPO "Fs" (fosse singole)

PRESCRIZIONI DIMENSIONALI TIPOLOGIA Fsb



PIANTA
- - - - - LIMITE SCAVO




Viali principali




FOSSE DEL TIPO "Fsb" (fosse singole bambini) schema di posizionamento Fossa bambini semplice

PRESCRIZIONI DIMENSIONALI TIPOLOGIA Fdb




SEZIONE TRASVERSALE

SEZIONE LONGITUDINALE



PIANTA




PIANTA DELLE COPERTURE


--- LIMITE SCAVO



FOSSE DEL TIPO "Fdb" (fosse doppie bambini)

Viali principali




FOSSE DEL TIPO "Fdb" (fosse doppie bambini)






SEZIONE TRASVERSALE




SEZIONE LONGITUDINALE

**PRESCRIZIONI DIMENSIONALI TIPOLOGIA
COLOMBARI A FORNETTO PER RESTI MORTALI
SU DUE LIVELLI**


PRESCRIZIONI DIMENSIONALI TIPOLOGIA COLOMBARI A FORNETTO PER RESTI MORTALI SU UNICO LIVELLI



SEZIONE TRASVERSALE




PIANTA




SEZIONE LONGITUDINALE


COLOMBARI A LONGITUDINALI PER RESTI MORTALI SU UNICO LIVELLO




SEZIONE TRASVERSALE




PIANTA




SEZIONE LONGITUDINALE




PRESCRIZIONI DIMENSIONALI TIPOLOGIA COLOMBARI A LONGITUDINALI PER TUMULAZIONI SU UNICO LIVELLO



SEZIONE TRASVERSALE






PIANTA
COLOMBARI LONGITUDINALI PER RESTI MORTALI



SEZIONE LONGITUDINALE



**PRESCRIZIONI DIMENSIONALI TIPOLOGIA
EDICOLA PRIVATA DI FAMIGLIA TIPO 1**

SEZIONE LONGITUDINALE




PIANTA

SEZIONE TRASVERSALE




PROSPETTO FRONTALE


PRESCRIZIONI DIMENSIONALI TIPOLOGIA EDICOLA PRIVATA DI FAMIGLIA TIPO 2




SEZIONE LONGITUDINALE




PIANTA




SEZIONE LONGITUDINALE



SEZIONE LONGITUDINALE



SEZIONE TRASVERSALE scala 1:25



PIANTA



ESEMPIO TIPO EDICOLA DI FAMIGLIA

**SCHEMA DEL LOTTO DA ASSEGNARE PER COSTRUZIONE
EDICOLE PRIVATE DI FAMIGLIE.**

